

Firenze, 16 Gennaio 2025

Oggetto: COLLEGATO LAVORO: TUTTE LE NOVITÀ IN SINTESI

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la L. 203 del 13 dicembre 2024, rubricata “Disposizioni in materia di lavoro” e nota come Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, salvo diversa e specifica previsione: di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende.

Modifiche al D.Lgs. 81/2008	
Articolo 1	L'articolo 1 introduce una serie di modifiche al T.U. Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Articolo 1, comma 1, lettera a)	Viene sostituito il comma 2 dell'articolo 12, D.Lgs. 81/2008, relativo alla Commissione per gli interpellanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione per gli interpellanti, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è composta da 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da 2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da 4 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, di cui almeno 2 con profilo professionale giuridico. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Articolo 1, comma 1 lettera b)	Viene aggiunto, nel Capo II del Titolo I, il nuovo articolo 14- <i>bis</i> , rubricato “ <i>Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ”: entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 1, comma 1 lettera c)	Viene aggiunto il nuovo comma 4- <i>bis</i> all'articolo 38: il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'Anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti.
Articolo 1, comma 1	In ordine alla sorveglianza sanitaria (articolo 41, D.Lgs. 81/2008) sono apportate le seguenti modifiche:

<p>lettera d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • comma 2: viene coordinata in diverso modo la disciplina che consente di effettuare visite mediche in fase preassuntiva, aggiungendo tale specifica alla lettera a), relativa alle visite preventive, e abrogando la lettera e-bis), dov'era prevista la visita medica preassuntiva in via autonoma; • viene modificata la disciplina relativa alla visita medica per la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi: è obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente (lettera e-ter); in caso contrario il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; • viene sostituito il testo del comma 2-bis, così da consentire al medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, di tenere conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso al fine di evitarne la ripetizione; • viene aggiornato il termine per rivedere, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza, peraltro scaduto prima di entrare in vigore (31 dicembre 2024); • viene, infine, modificato l'ente chiamato a decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, l'Asl.
<p>Articolo 1, comma 1 lettera e)</p>	<p>Sono sostituiti i commi 2 e 3 dell'articolo 65, che disciplina gli aspetti legati alla sicurezza delle prestazioni di lavoro svolte in locali chiusi sotterranei o semisotterranei.</p> <p>In primo luogo, si prevede che è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei se le lavorazioni non danno luogo a emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima, Da un punto di vista operativo, il datore di lavoro deve comunicare tramite pec al competente ufficio territoriale dell'INL l'uso dei locali allegando adeguata documentazione, che dovrà essere individuata con apposita circolare INL.</p> <p>I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione all'INL: nel caso quest'ultimo ente richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste.</p>
<p>Articolo 1,</p>	<p>Viene abrogato, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo per i datori di lavoro di</p>

comma 1 lettera f)	munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
-----------------------	---

Semplificazione ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi Inail

Articolo 2	<p>Viene sostituito l'articolo 1, D.P.R. 314/2001, che disciplina i ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi: il datore di lavoro può ricorrere alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano Inail, in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali in materia di applicazione delle tariffe dei premi Inail riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la classificazione delle lavorazioni; b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro; c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie; d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49, L. 88/1989. <p>I ricorsi sopra elencati sono decisi dai responsabili delle strutture competenti. Viene, inoltre, sostituito l'articolo 2, D.P.R. 314/2001, in materia di ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico: il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede; anche in questo caso i ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.</p> <p>Mediante sostituzione dell'articolo 4, D.P.R. 314/2001, si specifica che i ricorsi di cui sopra devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti.</p> <p>Si sostituisce il comma 3 dell'articolo 2, D.Lgs. 38/2000, prevedendo che, contro i provvedimenti di classificazione disposta dall'Inail (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 38/2000), il datore di lavoro può ricorrere alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio: la struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45, T.U. Infortuni sul lavoro.</p> <p>Infine, come disciplina intertemporale, si stabilisce che i ricorsi, ai sensi del D.P.R. 314/2001 e dell'articolo 2, D.Lgs. 38/2000, pendenti alla data di entrata</p>
------------	---

	in vigore della L. 203/2024 (12 gennaio 2025), sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Restituzione delle somme versate dall'Inail per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto	
Articolo 3	Viene modificato l'articolo 1, comma 304, L. 190/2014, estendendo tale disciplina, originariamente prevista solo verso Inps, anche alle prestazioni Inail. In particolare, le prestazioni in denaro versate dall'Inps e dall'Inail, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Inps o all'Inail qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.
Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici	
Articolo 4	I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (L. 493/1999) sono decisi dalla sede territoriale Inail che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104, D.P.R. 1124/1965. Il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato: decorsi inutilmente, gli interessati hanno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento. Sono abrogati l'articolo 10, comma 3, lettera c), L. 493/1999, e l'articolo 19, commi 1 e 2, D.M. 15 settembre 2000, recante modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico: i ricorsi pendenti al 12 gennaio 2025 sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale (articolo 10, L. 493/1999) secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Comunicazioni di decesso all'Inail (articolo 2, D.L. 663/1979)	
Articolo 5	A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Inps dai medici necroscopi sono messe a disposizione dell'Inail. Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i 2 Istituti entro il 31 gennaio 2025.
Sospensione delle prestazioni di cassa integrazione	
Articolo 6	Viene sostituito l'articolo 8, D.Lgs. 148/2015, relativo alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa: il lavoratore che

	<p>svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</p> <p>Inoltre, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps dello svolgimento dell'attività.</p> <p>Le comunicazioni, a carico dei datori di lavoro, di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo o subordinato, al Servizio competente (articolo 4-<i>bis</i>, D.Lgs. 181/2000) sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.</p>
Sospensione adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenni	
Articolo 7	<p>Mediante la sostituzione dell'articolo 1, comma 937, L. 234/2021, si prevede che, in caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti a carico dei liberi professionisti siano sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al 30° giorno successivo al parto ovvero fino al 30° giorno successivo all'interruzione della gravidanza.</p> <p>La libera professionista, entro il 15° giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare il certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.</p> <p>Inoltre, tali disposizioni si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenni ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, sia impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il 15° giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare il certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.</p>
Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali	
Articolo 8	<p>Mediante l'aggiunta all'articolo 26, D.Lgs. 148/2015, del nuovo comma 11-<i>bis</i>, si prevede che, per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo determinino la quota parte</p>

	di risorse accumulate dalle imprese del settore che dev'essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale (articolo 29) al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Inps, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore L. 203/2024.
Flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro	
Articolo 9	Mediante l'inserimento, all'articolo 12, D.Lgs. 276/2003, del comma 3- <i>bis</i> , si consente l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo dei Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro, in deroga alle disposizioni del comma 3, che vincolerebbe l'utilizzo al quadro delle politiche e delle misure stabilite dal Ccnl delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai Fondi bilaterali.
Modifiche al D.Lgs. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro	
Articolo 10, lettera a)	Si sopprimono il quinto e il sesto periodo dell'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015: tali disposizioni prevedevano, fino al 30 giugno 2025, l'esclusione dal limite di 24 mesi di missione nel caso in cui l'agenzia di somministrazione avesse assunto il lavoratore, inviato in somministrazione, a tempo indeterminato. I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione e inviati in somministrazione a tempo determinato, viceversa, a decorrere dal 12 gennaio 2025 saranno esclusi dal limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.
Articolo 10, lettera b)	Mediante modifica dell'articolo 34, comma 2, D.Lgs. 81/2015, si prevede che non saranno necessarie le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, per l'assunzione a termine e il conseguente invio in somministrazione di: <ul style="list-style-type: none"> • soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, nn. 4) e 99), Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Norma di interpretazione autentica ex articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, in materia di attività stagionali	

Articolo 11	<p>Viene introdotta una norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/2015, volto a contenere il contenzioso sorto in materia di lavoro stagionale.</p> <p>In particolare, tale disposizione si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 1525/1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria (articolo 51, D.Lgs. 81/2015).</p>
Indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle Regioni	
Articolo 12	<p>Viene aggiunto, all'articolo 9, L. 150/2000, il nuovo comma 5-ter: ai dipendenti a tempo indeterminato delle Regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis, Ccnl Comparto funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno 3 anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime Amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto Ccnl e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'Amministrazione di appartenenza, il Ccnl giornalistico, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle Amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis.</p>
Periodo di prova dei contratti a tempo determinato	
Articolo 13	<p>L'articolo 13 fornisce un meccanismo di calcolo per riproporzionare la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 104/2022, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.</p>

Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile	
Articolo 14	Mediante modifica dell'articolo 23, comma 1, primo periodo, L. 81/2017, le prestazioni di lavoro in modalità agile, relativamente ai nominativi dei lavoratori e alla data di inizio e di cessazione di tale modalità, devono essere comunicate da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 5 giorni dalla data di avvio ovvero entro i 5 giorni successivi in caso di modifica o cessazione alla data in cui avviene l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato	
Articolo 15	A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), L. 205/2017, sono destinate alle attività di formazione promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del Capo V, D.Lgs. 81/2015.
Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti	
Articolo 17	<p>Viene prevista una deroga alla causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-<i>bis</i>), L. 190/2014, che esclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.</p> <p>In particolare, la causa ostativa non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in Albi o Registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, n. 3), c.p.c., in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti (calcolati alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale), a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal Ccnl applicato.</p> <p>In mancanza di iscrizione in Albi o Registri professionali, fatti salvi i requisiti sopra indicati, la causa ostativa della lettera d-<i>bis</i>) non si applica, altresì, nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei</p>

	<p>casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate mediante la contrattazione di prossimità (articolo 8, D.L. 138/2011). Inoltre, il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato dev'essere certificato (articolo 76, D.Lgs. 276/2003), e non si deve configurare, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.</p>
Unico contratto di apprendistato duale	
Articolo 18	<p>Mediante sostituzione del comma 9 dell'articolo 43, D.Lgs. 81/2015, si prevede che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:</p> <p>a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali: la durata massima complessiva dei 2 periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva;</p> <p>b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.</p>
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro	
Articolo 19	<p>Mediante l'inserimento del nuovo comma 7-<i>bis</i> all'articolo 26, D.Lgs. 151/2015, viene introdotta una nuova modalità di risoluzione del rapporto, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, che evita il licenziamento disciplinare e al conseguente accesso alla NASpI.</p> <p>Qualora l'assenza si protragga oltre il termine previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, sia superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all'ITL competente, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare che la mancata comunicazione dei motivi che giustificano la sua assenza sia dovuta a causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.</p>
Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro	
Articolo 20	<p>Si prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (articoli 410,</p>

	411 e 412-ter, c.p.c.) possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi: le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno definite con D.M., da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 203/2024: fino alla data di entrata in vigore del D.M., i procedimenti di conciliazione continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.
Lsu	
Articolo 21	Viene estesa al 30 dicembre 2023 la possibilità di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, da parte delle Amministrazioni pubbliche utilizzatrici.
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi	
Articolo 23	Mediante l'inserimento del comma 11-bis all'articolo 2, D.L. 338/1989, a decorrere dal 1° gennaio 2025 Inps e Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con D.M. da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 116, comma 17, L. 388/2000, che prevede un piano di rateazione sempre di 60 rate mensili, ma da autorizzare da parte del Ministero del lavoro, cessa di applicarsi a Inps e Inail.
Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva	
Articolo 25	Mediante modifica del D.Lgs. 46/1999, viene previsto che nel caso in cui il contribuente intenda proporre opposizione al giudice del lavoro alla cartella di pagamento, il ricorso contro l'iscrizione a ruolo sia notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto	
Articolo 29	Le domande per l'accesso all'APE sociale (articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016), per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (articolo 1, commi 199-205, L. 232/2016) sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. Le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, residuano le necessarie

	risorse finanziarie.
Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia in caso di omissioni contributive	
Articolo 30	Mediante modifica dell'articolo 13, L. 1338/1962, relativo alla possibilità di costituire una rendita vitalizia in caso di omissioni contributive, si prevede che il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di costituire la rendita da parte del datore di lavoro (articolo 13, commi 1 e 5), fermo restando l'onere della prova può chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Dott. Francesco Gremigni

